

Committente:

Comune di Villa d'Adda

Indirizzo:

via del Borgo n.1 - Villa d'Adda (BG)

COMUNE DI VILLA D'ADDA

11 OTT. 2004

Prot. 18.12. Cat. X

Progetto:

Individuazione del reticolo idrico minore
ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002

Oggetto:

Elaborato n.

2

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Data:

settembre, 2004

Disegnatore:

Commessa: n. 26/03

Nuovo progetto

Integrazione del progetto:

Data:

Archivio:

Revisione del progetto: Individuazione del reticolo minore

Elaborato n. : 2

Data: Dic. 2003

Archivio:

Progettisti:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli

Dott. Geol. Luigi Corna



STUDIO
TECNO.GEO.
APPLIED AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY
CONSULTING AND PROJECTS

http://www.studiotecnogeo.it

Via Corridoni, 27
24124, Bergamo
Tel. 035-4175299 - Fax 035- 3694472
E-mail: info@studiotecnogeo.it

Committente:

Comune di Villa d'Adda

IL DIRISENTE
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Ing. Claudio Merati)

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo,
consegnarlo o di renderlo comunque noto a Ditte concorrenti o a terzi senza la nostra autorizzazione

Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Definizione del reticolo minore	2
Art. 3 Normativa di riferimento e competenze	2
Art. 4 Attività amministrativa dei Comuni	3
Art. 5 Autorizzazione ambientale	4
Art. 6 Definizione delle fasce di rispetto	4
Art. 6.1 Definizione della misura delle distanze	5
Art. 7 Attività vietate e consentite.....	5
Art. 7.1 Attività all'interno dell'alveo e sugli argini.....	5
Art. 7.2 Attività all'interno fascia di rispetto di 4 m.....	6
Art. 7.3 Attività all'interno fascia di rispetto di 4 m nel caso di tratti intubati	7
Art. 7.4 Attività all'interno fascia di rispetto tra i 4 e i 10 m.....	8
Art. 8 Autorizzazione di opere esistenti all'interno delle fasce	8
Art. 9 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni.....	9
Art. 10 Opere di attraversamento dell'alveo	9
Art. 11 Scarichi in corpo idrico superficiale	9
Art. 12 Derivazioni da corpo idrico superficiale.....	10
Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi	10
Art. 14 Canoni di polizia idraulica.....	10
Art. 15 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica	11
Art. 16 Allegati al Regolamento di polizia idraulica	12

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento di Polizia Idraulica definisce le norme e le condizioni da rispettare per una corretta gestione delle attività all'interno dell'alveo e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati nel territorio comunale e rappresentati nelle tavole allegate al presente elaborato.

Art. 2 Definizione del reticolo minore

Le tavole allegate al presente Regolamento di Polizia Idraulica rappresentano:

- il reticolo principale, definito dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950;
- il reticolo minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della l. 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2 del regolamento di attuazione della l. 36/94). In particolare sono stati individuati i corsi d'acqua tenendo conto dei seguenti criteri:
 - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR);
 - siano interessati da derivazioni d'acqua.

Art. 3 Normativa di riferimento e competenze

Le norme fondamentali che costituiscono il punto di riferimento per le attività di polizia idraulica sono:

1. le disposizioni idrauliche del r.d. n.523 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta idraulico" (art. 59), per fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
2. le disposizioni del r.d. n. 368 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e le loro pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o "nulla osta idraulico" (art. 138), per gli altri canali e altre opere di bonifica. Le disposizioni del Titolo VI del r.d. n. 368/1904 sono norme speciali con effetto derogatorio delle disposizioni del r.d. n. 523/1904 e risultano essere pienamente vigenti;
3. il Testo Unico n. 1775/1933 che prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche", che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
4. l'art. 1 della legge 36/94 che ha innovato il concetto di "acqua pubblica", introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali;

5. la l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, che ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze del reticolo idrico minore;
6. la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 con cui la Regione ha individuato il reticolo idrico principale, che rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore. Con tale deliberazione la Regione Lombardia ha trasferito una serie di competenze annesse alla gestione e all'attività polizia idraulica del reticolo idrico minore, dall'Amministrazione regionale all'Amministrazione Comunale, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, sul reticolo minore, le competenze comunali in possono essere riassunte in tre categorie:
 - Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di quest'ultime con norme tecniche attuative;
 - Amministrative: rilascio di nullaosta, autorizzazioni e pareri, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
 - Manutentive: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.
- 6.1 Si specifica che:
 - le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, saranno effettuate da quest'ultima.
 - le attività di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di pronto intervento, di cui alla l.r. 34/73, sui corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore, saranno effettuate dal Comune o, nel caso in cui il Comune rientri in una Comunità Montana, a seguito di specifici accordi, dalla Comunità Montana.

Art. 4 Attività amministrativa dei Comuni

L'attività amministrativa consiste nel rilasciare i seguenti "provvedimenti di polizia idraulica" che in base al r.d. 523/1904, sono i seguenti:

- NULLAOSTA, quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni all'alveo (artt. 58 e 59 del r.d. 523/1904). Interventi per i quali è sufficiente il NULLAOSTA sono in particolare le difese radenti, ricadenti su proprietà privata, nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua (circ. 18.05.1982 n. 8689);
- AUTORIZZAZIONE, quando gli interventi previsti rientrano negli artt. 97-98 del r.d. 523/1904 ed in particolare la formazione di opere che interessano l'area del demanio idrico. Sono soggette ad autorizzazione le arginature, le opere in alveo, le opere di attraversamento di tipo aereo o in subalveo (ponti, gasdotti, acquedotti, fognature,...);
- CONCESSIONE, quando l'intervento, soggetto per tipologia ad autorizzazione, va ad occupare aree demaniali;
- RINNOVI;

- SUBINGRESSI;
- VARIAZIONI DI CONDIZIONI.

Il Comune esprime **PARERE IDRAULICO** per attività di scarico e derivazione in corpo idrico superficiale autorizzati dalla Provincia e per la sdemanializzazione di alvei, competenza dell'Agenzia del Demanio.

I Provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati con una durata temporanea.

I provvedimenti di polizia idraulica vengono rilasciati dal Comune con decreto redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125.

Art. 5 Autorizzazione ambientale

Nei casi la realizzazione di opere nell'alveo e nelle fasce di rispetto, ricada in ambiti soggetti a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti Competenti individuati dalla l.r. 18/97 e dalle successive modificazioni. In particolare il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione ambientale per acquedotti, fognature, ponti.

Per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, l'autorizzazione ambientale non risulta necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale.

Art. 6 Definizione delle fasce di rispetto

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua viene istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Tale fascia servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore, in conformità al disposto del r.d. 523/1904, sono così individuate:

- una prima fascia di rispetto corrispondente alla distanza di 4 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;
- una seconda fascia di rispetto corrispondente alla distanza tra i 4 e i 10 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto, salvo deroga;

La seconda fascia può estendersi per una larghezza superiore ai 10 m nel caso di aree soggette a frequenti esondazioni, oppure può estendersi per una larghezza inferiore a 10 m, ma mai inferiore a 5 m, in caso di aree non soggette a rischio idraulico e all'interno della perimetrazione del centro storico e del centro edificato.

Tali modifiche dovranno essere supportate da adeguati studi idraulici firmati da tecnici competenti.

Art. 6.1 Definizione della misura delle distanze

Le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate con riferimento al piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponda stabile consolidata o protetta le distanze sono calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di tratti intubati o tominati la fascia di 4 metri dovrà essere misurata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

L'onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al Proponente del progetto delle opere e comunque tale misurazione dovrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Comunale.

Art. 7 Attività vietate e consentite

Art. 7.1 Attività all'interno dell'alveo e sugli argini

Per quanto riguarda i lavori ed atti vietati (e quindi non autorizzabili) all'interno dell'alveo di un corso d'acqua si fa riferimento a ciò che espressamente riporta l'art. 96 del r.d. n.523/1904.

In particolare risulta vietato:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da queste disposizioni le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche o sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- f) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- g) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- h) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione;
- i) la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Non sono ammesse le opere interraste nel subalveo in senso longitudinale, ad eccezione degli attraversamenti, per evitare che possibili erosioni dell'alveo pregiudichino il manufatto e il conseguente inquinamento del corso d'acqua.

Per quanto riguarda le attività consentite, previa autorizzazione, si fa riferimento agli artt. 97 e 98 del r.d. n.523/1904. In particolare risulta possibile:

- a) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- b) la formazione dei rilevati di risalita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

Le attività di estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici sono di competenza della Regione.

Possono essere consentite modifiche di tracciato degli alvei, sovrappassi ed alterazione delle sponde, solamente per casi motivati e correttamente documentati.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, si evidenzia che il tratto dimesso rimarrà demaniale e risulta compito dell'Istante presentare proposta di sistemazione ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo idrico. L'Amministrazione Comunale valuterà la rispondenza idraulica degli interventi e potrà rilasciare l'autorizzazione ai fini idraulici.

Per l'eventuale sdemianializzazione del tratto dimesso è previsto il parere dell'Agenzia del Demanio (si veda l'Art. 13 del presente Regolamento).

Art. 7.2 Attività all'interno fascia di rispetto di 4 m

Per quanto riguarda i lavori ed atti vietati (e quindi non autorizzabili) all'interno di questa fascia si fa riferimento a ciò che espressamente riporta l'art. 96 del r.d. n.523/1904. In particolare risulta vietato:

- a) qualsiasi tipo di edificazione, ove con tale termine va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione;
- b) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (d.g.r. n. 7633 del 08/04/1986);
- c) ogni tipo di piantagione di alberi e siepi, così come gli orti;

- d) divieto di deposito di materiali di discarica, rifiuti pericolosi, ecc.
- e) la realizzazione di scavi;
- f) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- h) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- i) l'apertura di cavi, fontanili e simili;
- j) la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d. lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per le attività consentite, sempre previa autorizzazione ai fini idraulici, si fa riferimento agli artt. 97 e 98 del r.d. n.523/1904. In particolare risulta possibile:

- a) interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- b) le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del flusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi funzionali alle pratiche agricole meccanizzate.
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsiasi distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo dei dilavamenti;
- e) attraversamenti con ponti, passerelle, tubazioni e reti tecnologiche in subalveo e aeree.

Art. 7.3 Attività all'interno fascia di rispetto di 4 m nel caso di tratti intubati

I corsi d'acqua intubati si devono considerare a tutti gli effetti come corsi d'acqua a cielo aperto, per tale motivo nell'alveo e nelle fasce di rispetto si devono applicare le norme dell'art. 7.1 del presente regolamento.

In particolare si ribadiscono le seguenti attività vietate:

- a) lo scavo, se non previa autorizzazione ai fini idraulici da parte del Comune;
- b) il deposito di materiali;
- c) la piantagione di alberi o siepi.

Art. 7.4 Attività all'interno fascia di rispetto tra i 4 e i 10 m

Per quanto riguarda i lavori ed atti vietati (e quindi non autorizzabili) all'interno di questa fascia si fa riferimento a ciò che espressamente riporta l'art. 96 del r.d. n.523/1904. In particolare risulta vietato:

- a) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- b) qualsiasi tipo di edificazione, ove con tale termine va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione;
- c) la realizzazione di scavi.

Per le attività consentite, sempre previa autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dal Comune, si fa riferimento agli artt. 97 e 98 del r.d. n.523/1904.

In particolare risulta consentito previa autorizzazione:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e di volume;
- b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- d) la posa di recinzioni con rete plastificata e pali amovibili a distanza non inferiore di 4 m dall'argine.

Art. 8 Autorizzazione di opere esistenti all'interno delle fasce

Dopo l'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 le attività nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, devono essere autorizzate ai fini idraulici.

Le costruzioni realizzate nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, prima dell'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 risultano soggette a sanatoria.

Non risultano autorizzabili per le norme di polizia idraulica, nemmeno in sanatoria, le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904 entro le fasce di 10 m, in assenza di specifiche discipline locali da intendersi come norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Nel caso di edificazioni non autorizzate ai fini idraulici sono consentiti esclusivamente gli interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c) della l. 457/1978, sempre previa la tutela della pubblica incolumità. Sono ammessi interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Art. 9 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze, oggetto di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al comune ex d.p.r. 380/2001 (ciò vale anche per il reticolo principale, essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica).

Art. 10 Opere di attraversamento dell'alveo

Per quanto attiene gli attraversamenti, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m.

Il presente Regolamento definisce l'applicazione di tale norma anche per attraversamenti con luci inferiori a 6 m. Essa prevede che il progetto degli interventi debba essere accompagnato da relazione idrogeologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante il dimensionamento dell'opera utilizzando come riferimento una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m tra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena.

In ogni caso i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Art. 11 Scarichi in corpo idrico superficiale

Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti al rilascio di parere idraulico da parte dell'Amministrazione Comunale e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente (Provincia) ai sensi del d. lgs. 152/99.

Per la valutazione di tali richieste si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e alle indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

In particolare il Richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare la capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate in esso convogliate.

Nel presente regolamento si adottano i limiti di accettabilità del Piano Regionale di Risanamento delle Acque:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corso d'acqua, prevedendo i necessari accorgimenti tecnici per evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi (quali manufatti di dissipazione dell'energia idraulica).

Art. 12 Derivazioni da corpo idrico superficiale

Le derivazioni di acqua da corpo idrico superficiale sono soggette al rilascio di parere idraulico da parte dell'Amministrazione Comunale e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente (Provincia).

Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi

L'iter di sdemanializzazione è regolamentato dall'Agenzia del Demanio.

Nel caso in cui il corso d'acqua cambi il tracciato (per cause naturali o come previsto all'art. 7.1 del presente regolamento), l'area del nuovo tracciato deve diventare demaniale. L'area del vecchio tratto del corso d'acqua rimane demaniale fino a conclusione dell'eventuale iter di sdemanializzazione.

Tutte le pratiche relative all'iter di sdemanializzazione sono a carico dell'Istante, il quale le deve presentare direttamente all'Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si precisa che ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 14 Canoni di polizia idraulica

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. 13950/2003 si applicano i canoni regionali di polizia idraulica definiti nell'allegato C alla succitata Deliberazione. In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- attraversamenti aerei: linee elettriche, linee telefoniche, grosse telegrafiche, seggiovie e funivie, piccole teleferiche, palanchi, ponte canale e altri attraversamenti aerei;
- attraversamenti in sub-alveo: linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, sifoni, altri manufatti posizionati sul terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- tombature;
- transito di sommità arginale;
- rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua;
- sfalcio erbe-taglio piante;
- scarichi acque: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, purchè debitamente depurate e non vi siano comprese le acque nere, scoloratori troppo pieni di acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo. Sempre nelle quantità consentite (si veda Art. 11);
- ulteriori casi di occupazione di area demaniale: alvei in disuso, posizionamento su aree demaniali di cartelli pubblicitari o simili, appostamenti fissi di caccia, occupazione temporanea di area demaniale

per attività turistica, ricreativa, agricola, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione in area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da Enti Pubblici ai fini del rimboschimento.

I canoni regionali di polizia idraulica (come definiti dalla d.g.r. del 01.08.2003 n. 13950) vengono riscossi dal Comune, il quale provvede a trasferire alla Regione Lombardia la quota relativa alle concessioni aree demaniali (con occupazione di aree demaniali).

I titolari di provvedimenti di polizia idraulica dovranno versare i canoni fino all'anno 2000 all'Agenzia del demanio, quelli relativi agli anni 2001 e 2002 alla Regione Lombardia e per il 2003 e successivi al Comune.

Nel caso in cui un Comune risulti inserito in una Comunità Montana, una quota dei canoni introitati dal Comune spetterà alla Comunità Montana secondo quanto previsto dalla d.g.r. 7/7868 e 7/13950, per gli scopi di cui all'Art. 3 punto 6.1 del presente Regolamento di polizia idraulica.

Il versamento dei canoni ai Comuni sarà regolamentato da un disciplinare stipulato all'atto del rilascio dei "provvedimenti di polizia idraulica".

Art. 15 Istruttoria per provvedimenti di polizia idraulica

I richiedenti l'autorizzazione per le opere sul il reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto devono presentare la seguente documentazione di rito:

- Domanda in bollo da E 10,33, per i privati, in carta semplice per gli Enti pubblici;
- N. 3 copie del progetto comprendente:
 - relazione tecnico illustrativa ed elaborati di calcolo;
 - estratto della C.T.R. scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento;
 - planimetria dello stato di fatto in scala opportuna;
 - planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione situazione reale/catastale) in scala 1:2000;
 - estratto mappa in scala 1:2000;
 - rilievo con posizionamento delle opere rispetto ai punti fissi in scala opportuna;
 - calcolo della superficie dell'area demaniale da occupare (solo in caso di occupazione di area demaniale);
 - sezioni trasversali comprendenti il corso d'acqua interessato e le opere in scala opportuna;
 - disegni illustranti l'intervento in scala 1:100 oppure 1:200;
 - particolari delle opere in scala 1:20 oppure 1:50;
 - verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni

ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;

- o profilo del corso d'acqua con le opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento in scala opportuna;
- o documentazione fotografica;

- Esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica e territoriale esistenti;

L'attività istruttoria consisterà nel:

- Verificare che ci sia tutta la documentazione e i pagamenti per l'istruttoria;
- Effettuare l'istruttoria sulla base delle norme vigenti;
- Effettuare sopralluogo per accertare la conformità dello stato dei luoghi al progetto, in particolare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva;
- Emettere il provvedimento.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno rilasciate con decreto del comune redatto come da Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125.

I "provvedimenti di polizia idraulica" saranno soggetti a stipula di una disciplina così come definito dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dal d.d.g. n. 25125 del 13 dicembre 2002.

Art. 16 Allegati al Regolamento di polizia idraulica

1. allegato C della d.g.r. del 1 agosto 2003, n.7/13950;
2. disciplinare tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati B e D della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125.
3. decreto tipo per "provvedimenti di polizia idraulica", Allegati A e C della d.d.g. 13 dicembre 2002, n. 25125.

Settembre, 2004

Dott. Geol. Luigi Corpa



Dott. Ing. Davide Pelizzoli

di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622.

Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528 «Disposizioni organizzative, il provvedimento 2002» con la quale l'ing. Mario Rossetti è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Decreta

Per le ragioni espresse in premessa,

1. di approvare i decreti e i disciplinari tipo, di cui agli allegati A, B, C, e D, parti integranti e sostanziali del presente atto, concernenti rispettivamente: «Decreto tipo di concessione di area demaniale», «Disciplinare tipo di concessione di area demaniale», «Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici» e «Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici», relativi al reticolo idrico principale e minore;
2. di dare atto che, per quanto riguarda la gestione del reticolo idrico minore, i suddetti decreti tipo dovranno essere adeguati dai Comuni secondo le disposizioni previste dai loro ordinamenti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale

Territorio e Urbanistica: Mario Rossetti

ALLEGATI

- Allegato A - Decreto tipo di concessione di area demaniale
- Allegato B - Disciplinare tipo di concessione di area demaniale
- Allegato C - Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici
- Allegato D - Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

ALLEGATO A - Decreto tipo di concessione di area demaniale

IL DIRIGENTE

Visti

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge in materia delle opere idrauliche delle diverse categorie», come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1686;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'art. 86 del citato d. lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d. lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica sulle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la Lr. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla Lr. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Investimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore», emanato dall'art. 3, comma 114, della Lr. 12/00. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la Lr. 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista l'istanza dell'edile con sede in Cod. Fisc. intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale al corso d'acqua individuata dall'edile del foglio n. nel Comune di per la realizzazione delle seguenti opere: / per;

che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introdurre il canone di polizia idraulica;

2 - Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della Lr. n. 3/98 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data

In alternativa 3 o 4:

3 - Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'edile suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

4 - Vista la n. del con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, l'edile suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni:

Visto l'allegato disciplinare rep. n. sottoscritto in data parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere all'edile suddetto/a l'area demaniale di cui trattasi per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di / dalla Regione Lombardia / dal Consorzio

In alternativa 5 o 6:

5 - Dato atto altresì che l'istanza è tenuta, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di / della Regione Lombardia, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6 - Dato atto che l'istanza non è tenuta, ai sensi della Lr. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

In alternativa 7, 8 o 9:

7 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9 - Acquisita la certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Solo per la Regione Lombardia (10, 11, 12):

10 - Vista la d.g.r. n. del «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (.... Provvedimento)», con la quale è stato attribuito al l'incarico di dirigente della U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica;

11 - Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

12 - Visto il decreto del Dirigente dell'U. O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica n. del concernente la delega di firma al Dirigente di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio;

che per la Casa e Protezione Civile / del dirigente della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione Civile;

In alternativa 1 o 2 / 1 o 2 / nessuno:

1 - Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introdurre il canone di polizia idraulica;

2 - Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della Lr. n. 3/98 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data

In alternativa 3 o 4:

3 - Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'edile suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

4 - Vista la n. del con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, l'edile suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni:

Visto l'allegato disciplinare rep. n. sottoscritto in data parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere all'edile suddetto/a l'area demaniale di cui trattasi per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di / dalla Regione Lombardia / dal Consorzio

In alternativa 5 o 6:

5 - Dato atto altresì che l'istanza è tenuta, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di / della Regione Lombardia, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6 - Dato atto che l'istanza non è tenuta, ai sensi della Lr. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

In alternativa 7, 8 o 9:

7 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9 - Acquisita la certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Solo per la Regione Lombardia (10, 11, 12):

10 - Vista la d.g.r. n. del «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (.... Provvedimento)», con la quale è stato attribuito al l'incarico di dirigente della U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica;

11 - Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

12 - Visto il decreto del Dirigente dell'U. O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica n. del concernente la delega di firma al Dirigente di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

In alternativa 1 o 2:

- 1 - di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'IMA Cod. Fisc. con sede in, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
- 2 - di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con del ha autorizzato, ai soli fini idraulici, l'IMA Cod. Fisc. con sede in a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
- 3 - di concedere all'area demaniale l'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata dai dati mappali n. del foglio n. nel Comune di (-), per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
- 4 - di approvare l'allegato disciplinare rep. n. parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
- 5 - di dare atto che l'importo del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga accertato sull'U.P.B. Cap. dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale / venga riscosso dal Concessionario / venga riscosso dal Comune di

(se è dovuta cauzione)

- 6 - di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore della Regione Lombardia del Comune di, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

Il Dirigente

ALLEGATO B - Disciplinare tipo di concessione di area demaniale

L'anno addì del mese di, in tra Cod. Fisc. di seguito denominato "Concedente" e l'IMA con sede in Cod. Fisc. di seguito denominato "Concessionario", si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti n. del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata dai dati mappali n. del foglio n. nel Comune di (-), per la realizzazione delle seguenti opere / per il seguente uso:

Art. 2 - Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione e eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):

In particolare il Concessionario deve: Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'IMA il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 - Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 - Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni (-) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto / di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, scoppesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in €

Il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di rate mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 - Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese annessi e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto / di concessione.

Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che pluri metriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 - Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso.....

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
(.....)	(.....)
Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 6 e 9.	
IL CONCESSIONARIO	IL CONCEDENTE
(.....)	(.....)

ALLEGATO C - Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

IL DIRIGENTE

Visti:
 - il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», come modificato dalla legge 15 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'art. 86 del citato d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canali regionali di polizia idraulica»;

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista l'istanza della..... Cod. Fisc., intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per..... del corso d'acqua....., nel Comune di..... (opere adiacenti al/ai manufatti n. del foglio n.);

Visto che il citato corso d'acqua è iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune / del dirigente della Sede Territoriale della Regione Lombardia / del dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio / del Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Comunale OG.U.P., Politiche per la casa e Protezione Civile / del dirigente della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Gestione Civile della Direzione Generale OG.U.P., Politiche per la casa e Protezione Civile;

In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuna:

1 - Visto che il citato corso d'acqua è altresì iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio....., al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;

2 - Considerato che il citato corso d'acqua è anche iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della l.r. n. 5/02 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Fatto atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data.....;

In alternativa 3 o 4:

3 - Dato atto di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'ha..... alla realizzazione di quanto sopra descritto, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni.....;

4 - Vista la..... del..... con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, l'ha..... alla rea-

lizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni.....;

Visto l'allegato disciplinare rep. n. sottoscritto in data..... parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di..... / dalla Regione Lombardia / dal Consorzio.....;

In alternativa 5 o 6:

5 - Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di..... / della Regione Lombardia, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6 - Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

In alternativa 7, 8 e 9:

7 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8 - Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9 - Acquisita la certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Solo per la Regione Lombardia (10, 11, 12):

10 - Vista la d.g.r. n. del..... «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (... Provvedimento)», con la quale è stato attribuito al..... l'incarico di dirigente della U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica;

11 - Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

12 - Visto il decreto del Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica n. del..... concernente la delega di firma al..... Dirigente..... di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi

In alternativa 1 o 2:

1 - di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'ha..... Cod. Fisc., con sede in....., a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni.....;

2 - di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il Po, con..... n. del..... ha autorizzato, ai soli fini idraulici, l'ha..... Cod. Fisc., con sede in....., a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni.....;

3 - di approvare l'allegato disciplinare rep. n. parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo all'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di quanto descritto in premessa;

4 - di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga accreditato sull'U.P.R. Cap. della stato di previsione delle entrate del bilancio regionale / venga riscosso dal Consorzio..... / venga riscosso dal Comune di.....;

(se è dovuta cauzione)

5 - di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore della Regione Lombardia / del Comune di..... un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di autorizzazione ai soli fini idraulici.

Il Dirigente

ALLEGATO D - Disciplina tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

L'anno addì del mese di in
 tra Cod. Fisc. di seguito denominato
 Regione/Comune e il/la con sede in Cod.
 Fiscale si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli
 seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'au-
 torizzazione, ai soli fini idraulici richiesta dall/ella
 con istanza in atti del e allegata al presente
 disciplinare come parte integrante e sostanziale / rilascia-
 ta dall'Agenzia interregionale per il fiume Po
 al/alla con in data

Art. 1 - Oggetto dell'autorizzazione
 Oggetto dell'autorizzazione è del corso d'ac-
 qua nel Comune di (.....) (opere adiacenti all'al-
 mappale n. del foglio n.)

Art. 2 - Obblighi generali
 Le opere per le quali è rilasciata l'autorizzazione di cui
 trattasi non possono essere diverse da quelle sopra descritte
 ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate
 dalla Regione / dal Comune.

La realizzazione di opere strutturali è subordinata al pos-
 sesso, da parte dell/ella di ogni atto autorizzatorio
 previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e am-
 bientale.

Il/la deve mantenere costantemente in buono stato
 le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese
 tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art.
 1, che la Regione/Il Comune ritiene di ordinare ai fini del
 buon regime delle acque.

(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):
 Il/la deve
 Il/la è tenuto a corrispondere al Consorzio
 / alla Regione / al Comune il canone annuo nella misura e
 con le modalità previste dall'art. 3.

(se dovuta la cauzione):
 Il/la è tenuto altresì a depositare, a favore della
 Regione / del Comune, una cauzione pari alla prima annua-
 lità del canone suddetto.

Art. 3 - Diritti dei terzi
 L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei dirit-
 ti dei terzi e il/la deve tenere sollevata ed indenne la
 Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse
 derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo
 esercizio.

Art. 4 - Durata
 L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con da-
 ta di tutti successivi e continui a far tempo dalla
 data del relativo decreto / di autorizzazione da emet-
 tersi a cura della Regione / del Comune.

L'autorizzazione può essere rinnovata, su presentazione di
 apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata
 dalla Regione / dal Comune, a suo insindacabile giudizio,
 senza che il/la possa pretendere indennizzi e risarcimen-
 ti di sorta.

Art. 5 - Canone e cauzione a garanzia
 Il canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità
 di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in
 €

- Il canone:
- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione
 diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distin-
 tamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo
 della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981,
 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre
 1981, n. 692);
 - è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro
 il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizza-
 zioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone
 è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo
 della frazione di mese di validità del provvedimento autoriz-
 zatorio (la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.
 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti
 dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi su-
 periori ad € 258.23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca
 L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ce-
 duta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazio-
 ne, il/la deve provvedere a propria cura e spese, su
 richiesta della Regione / del Comune, alla demolizione delle
 opere realizzate.

Art. 7 - Oneri vari
 Sono a carico dell/ella tutte le spese attinenti e
 conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di regi-
 strazione del presente disciplinare, che deve avvenire a segui-
 to dell'emissione del relativo decreto / di autorizza-
 zione.

Art. 8 - Rinvio alle disposizioni di legge
 Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le dispo-
 sizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idrau-
 lica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcun
 onere scritto.

Conseguentemente, la Regione/Il Comune può disporre
 variazioni in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qual-
 siasi tempo, senza che per ciò il/la possa opporre
 difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 - Controversie
 Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del
 presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 - Domicilio legale
 Per ogni effetto di legge il/la elegge il proprio do-
 micilio legale presso

Letto ed approvato
 (.....) (.....)
 Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli arti-
 coli 2, 5, 6 e 9.

(.....) (.....)
 (.....) (.....)

IL DIRETTORE GENERALE
 D.D. 25 DICEMBRE 2002 - N. 25772
 Direzione Generale Agricoltura - D.g.r. n. 7307 dell'11 giu-
 gno 2001. Provoga dei termini per l'istruttoria delle
 domande inerenti la capacità atmosferica del gennaio e
 febbraio 2002 di cui al decreto ministeriale del 13 giugno
 2002

Visse le leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981,
 n. 590, relative al «fondo di solidarietà nazionale» e la legge
 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di soli-
 darietà nazionale»;

Visse l'articolo 70 del d.P.R. 2407 del 1977 n. 616, che tra-
 sferisce alle Regioni gli adempimenti previsti dal fondo di So-
 lidarietà Nazionale per le calamità naturali e le avversità at-
 mosferiche di carattere eccezionale;

Visse il d.m. 13 giugno 2002 «Dichiarazione dell'esistenza
 del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi
 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
 Mantova, Milano, Pavia, e Varese»;

Visse la d.g.r. n. 77307 dell'11 dicembre 2001, «Approva-
 zione del manuale delle procedure di attuazione della legge
 14 febbraio 1992, n. 185, (Nuova disciplina del fondo di soli-
 darietà nazionale)», allegato A), paragrafo 4, punto 6, relativo
 alla provoga dei termini stabiliti per la conclusione delle fasi
 istruttoria e d'accertamento finale;

Visse l'allegato A) della sopra citata d.g.r. n. 77307 dell'11
 dicembre 2001, paragrafo n. 5.2, che prevede che l'istruttoria
 effettuata dalle Province competenti per territorio, debba es-
 sere conclusa entro i 130 giorni successivi alla data di scaden-
 za della presentazione delle domande, pertanto il suddetto
 termine risulta essere il 27 dicembre 2002;

Considerato che i «parametri contributivi per la ricostitu-
 zione dei capitali di condizione perduti a seguito di avversità
 atmosferiche eccezionali» sono stati ridefiniti con Decreto
 Ministeriale del 15 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U. del 21
 ottobre 2002, n. 247, serie ordinaria;

Valutato il successivo decreto del Direttore generale della
 D.G. Agricoltura, n. 21742 del 14 novembre 2002, «Ridetermi-
 nazione dei parametri massimi per l'erogazione dei prestiti

...direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Chero, Oglio, Melia, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

7. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

8. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione

Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

9. Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
Attraversamenti aerei			
A			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,50	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74
A.8	Palanci	€ 62,87	€ 62,87
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:		
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili, largh. 1,50 ml):		
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90
A.11	Porte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m²:		
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:		
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m²	€ 3,04 al m²
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m²	€ 5,07 al m²
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m²	€ 10,14 al m²
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.):		
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo precluda o renda difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
B Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74
B.5	Pognature	€ 125,74	€ 125,74
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):		
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :		
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:		
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Se posizionato su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.		
C Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)		
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modif. (3) (canone minimo € 68,87)
D Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74
E Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,58
E.2	Carrabile		€ 131,82
	nel caso di più rampe, va aggiunto:		
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.		
F Sfalcio erbe - taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)
F.2	Taglio piante		€ 800 ha (canone minimo € 52,37)
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)		
G Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87
G.2	Scolinatori troppo pieni acque fognare	€ 251,47	€ 251,47
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestite da Enti pubblici:		
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27

L'imposta regionale dev'essere versata nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.		
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali		
H.1	Area per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)
H.2	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pomicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.		
H.2	Area per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)
H.3	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)		€ 392,93
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93
H.4	Canali pubblicitari:		
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²		€ 35,49
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):		€ 655,05
H.6.1	- con capanno		€ 655,05
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:		
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso...		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)
H.8	Occupazione area demaniale in area protetta (rit. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1998, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboscimento		gratuito
H.10	Guardasiglieri (massi annessi in c/s) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87
H.11	Radinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.L.		
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.L.		
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.		
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE GENERALI

Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinare la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile dell'ordinamento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

